Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 13 novembre 1925** — **Numero 264**

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE 1924-25.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per mercoledì 18 novembre 1925, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Votazione per la nomina di un vice presidente della Camera (1).
3. Sorteggio degli uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

4. Assegno vitalizio alla signora Emma vedova Ulpiani (277).
5. Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi in Mantova (349).
6. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2292, riguardante l'autorizzazione di spese relative alla posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-Praga ed all'impianto di una nuova linea telefonica tra Fiume e Trieste (384).
7. Conversione in legge del R. decreto 21 agosto 1924, n. 1413, relativo all'assegnazione d'un nuovo termine per le domande di riparazione o risarcimento dei danni di guerra. (*Approvato dal Senato*) (397).
8. Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra. (406).
9. Conversione in legge del R. decreto 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (452).
10. Modificazioni all'articolo 103 della legge elettorale politica (546).
11. Riannessione dei comuni di Zavattarello, Romagnese e Ruino alla provincia di Pavia (352).
12. Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali di Matera e di Muro Lucano (471).
13. Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, numero 1324, che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quelle di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920, e 24 giugno 1921. Convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 20 settembre dello stesso anno (523).
14. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, che reca provvedimenti per l'amministrazione e il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno (302).
15. Provvedimenti per combattere la lebbra (506).
16. Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale di Saveria Mannelli (545).
17. Tombola nazionale a favore dell'erigendo orfanotrofio pro orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo ospedale di Sasso Ferrato e dell'erigendo asilo infantile in Arquata del Tronto (468).
18. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo (48).
19. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale (49).

(1) In sostituzione dell'on Giunta, del quale furono accettate le dimissioni il 19 dicembre 1924

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2168.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 1891.

Aumento dell'indennità spettante al personale di ruolo civile e militare, in servizio nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti Reali 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, e 27 luglio 1924, n. 1794;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità coloniale spettante, a termine dei decreti Reali 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, al personale di ruolo civile e militare, in servizio nella Somalia Italiana, è aumentata in misura di metà dello stipendio.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925 fino a non oltre il 30 giugno 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 46. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2169.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 1892.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità della zona di terreno costituente il campo di aviazione di Cerveteri, in provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;
Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la zona di terreno costituente il campo di aviazione di Cerveteri (provincia di Roma), così com'è delimitato in tinta rosa nell'annessa planimetria.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili che costituiscono il detto campo e che saranno designati dal Commissario per l'aeronautica, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

L'espropriazione ed i relativi lavori saranno compiuti nel termine di un anno decorrente dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Potenza, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 47. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2170.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1925, n. 1904.
Istituzione della facoltà di giurisprudenza presso la Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con convenzione da stipularsi e da approvarsi a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sarà istituita presso la Regia università di Bari la facoltà di giurisprudenza.
Lo schema della convenzione, corredato di una motivata relazione e del piano finanziario, sarà rassegnato al Ministero dal rettore dell'Università entro il 15° giorno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Alla Università anzidetta è concessa la somma di L. 200,000 quale assegno dello Stato per le spese di primo impianto della istituenda facoltà e la somma annua di L. 260,000 quale contributo alle spese di mantenimento in aggiunta alla somma stabilita nella tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 3.

Stipulata la convenzione di cui all'art. 1, il Ministro potrà porre temporaneamente a propria disposizione professori di qualsiasi università o istituto superiore con l'incarico di curare quanto sia necessario per l'assetto didattico della nuova facoltà.

Art. 4.

Per provvedere, nei limiti del ruolo organico previsto dalla convenzione, a posti di professore presso la nuova facoltà, il Ministro potrà, entro un mese dalla data del decreto di approvazione della convenzione di cui all'art. 1, trasferirvi, su domanda e prescindendo dalla disposizione dell'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, professori di qualsiasi università o istituto d'istruzione superiore di grado universitario per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia.
Qualora si tratti di professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali occorrerà, per il trasferimento, il consenso del Ministro per l'economia nazionale.
Gli attuali professori delle università libere non potranno essere trasferiti se non si trovino nella condizione indicata dall'art. 52 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.
La condizione giuridica ed economica dei professori trasferiti a norma dei commi precedenti sarà quella prevista dall'art. 1 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585.

Art. 5.

Ai posti che rimarranno vacanti dopo l'applicazione dell'articolo precedente il Ministro potrà provvedere valendosi liberamente delle terne degli eleggibili nei concorsi banditi in base al R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Di tale facoltà il Ministro potrà usare fino al 1° febbraio 1926.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio 1925-1926.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presénte decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 59. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2171.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1906.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867, ed il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925,26, sono introdotte le seguenti variazioni in conto residui:

In aumento:

Cap. n. 56-*bis* (aggiunto di nuova istituzione) — Spese straordinarie per la riparazione, l'attrezzamento e il funzionamento dei mezzi nautici delle Capitanerie di porto	L. 500,000

In diminuzione:

Cap. n. 63 (aggiunto) — Liquidazione definitiva delle indennità dovute per infortuni, ecc.	L. 300,000
Cap. n. 66 (aggiunto) — Soprassoldo e indennità agli equipaggi delle navi mercantili, ecc.	» 200,000
	L. 500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 61. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2172.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1913.

Modificazione del numero dei componenti la Commissione per il servizio geologico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, che in virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, provvede al riordinamento del servizio geologico e all'applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'ufficio stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei membri di nomina ministeriale della Commissione cui spetta l'alta direzione scientifica e tecnica dell'Ufficio geologico e del servizio di rilevamento della carta geologica d'Italia, è portato da tre a cinque.

Nulla è innovato per quanto riguarda i membri di diritto della Commissione stessa.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2173.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1910.

Facoltà al Ministro per la guerra di ridurre, in via eccezionale, il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi svoltisi nell'anno 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, concernente il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento;

Considerato che i sottotenenti di complemento provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1924-25 hanno già prestato cinque mesi di servizio come sergenti in luogo dei tre attualmente prescritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A deroga dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2997, il servizio di prima nomina per i sottotenenti di complemento provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1924-1925, potrà essere ridotto a meno di tre mesi e sarà prestato nel tempo che verrà stabilito dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 65. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2174.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1912.

Premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e relativa ferma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge del 2 ottobre 1919, numero 1802;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge del 1° febbraio 1920, n. 128;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio da corrispondere ai carabinieri ausiliari che, avendo i voluti requisiti, sono nominati carabinieri effettivi, è di L. 500.

Art. 2.

Nella ferma di tre anni che devono contrarre i carabinieri ausiliari nominati effettivi viene computato il servizio precedentemente prestato.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 67. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2175.

RELAZIONE e R. DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1914.

22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-1926.

MAESTÀ,

Il Governo di Vostra Maestà ha determinato di provvedere all'acquisto, in Sebenico, di uno stabile da destinare a sede del Regio consolato italiano in quella città. La spesa relativa è prevista in L. 200,000, per le quali occorre apposito stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario corrente.

Inoltre, per continuare a fronteggiare le spese per le Commissioni italo-jugoslave, incaricate della sistemazione degli interessi patrimoniali delle ex provincie di Gorizia e Carniola, della Dalmazia e dell'Istria, occorre una maggiore assegnazione di L. 80,000 al bilancio del Ministero dell'interno.

Il Consiglio dei Ministri, data l'urgenza di provvedere alle necessità accennate, ha deliberato di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste la complessiva somma di L. 280,000, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 5,050,908, rimane disponibile la somma di L. 9,949,092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 22ª prelevazione nella somma di L. 280,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 58-ter (di nuova istituzione) - Acquisto di uno stabile in Sebenico per il Regio consolato italiano	L.	200,000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 13 - Consigli e Commissioni - Spese relative	L.	80,000
	L.	280,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 69. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2176.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 1917.
Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 2191 del 14 dicembre 1924;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925;
Riconosciuta la convenienza di stabilire nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare e per l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo sperimentale;
Udito il Consiglio di amministrazione per le poste e pei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per la marina e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I concessionari di stazioni trasmittenti per servizio di radioaudizione o di radiotelegrafia circolare pagano un canone annuo anticipato non inferiore a L. 5000, il cui ammontare sarà fissato nel decreto di concessione per ogni stazione trasmittente.

Ai concessionari delle stazioni trasmittenti di radioaudizione è consentito di diramare soltanto concerti musicali, audizioni teatrali, conferenze, prediche, discorsi, lezioni, pubblicità commerciale e simili, nonchè notizie; queste ultime però sotto garanzie da determinarsi nel decreto di concessione.

E' esclusa qualsiasi trasmissione di notizie per conto di terzi.

Ai concessionari suddetti è fatto obbligo di tenere gratuitamente a disposizione del Governo, per due ore giornaliere, le stazioni in concessione per la trasmissione di notizie circolari d'interesse pubblico, da diramarsi in orari che verranno stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministero delle comunicazioni di accordare speciali licenze per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopo di studio, ricerche scientifiche, prove od esperienze.

Tali licenze sono soggette ad una tassa annua di L. 100 oltre il pagamento del diritto di licenza e del canone di abbonamento di cui ai successivi articoli 7 e 8 per le radioaudizioni circolari.

Dal pagamento della suddetta tassa e diritto di licenza sono esenti i Regi istituti scientifici e d'istruzione superiore.

Nel regolamento saranno stabilite le modalità per ottenere le licenze di cui al primo comma del presente articolo e le condizioni tecniche cui gl'impianti dovranno soddisfare.

Art. 3.

I costruttori di apparecchi radioriceventi o di organi essenziali, gravati da tasse, di cui al successivo art. 15, hanno obbligo di munirsi di speciale licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, dietro pagamento di un canone annuo di L. 500, di cui L. 250 a favore del Ministero delle comunicazioni e L. 250 a favore del Ministero delle finanze.

La licenza è personale, dura un anno, ed alla sua scadenza deve essere sottoposta al visto per la rinnovazione.

L'obbligo della licenza non ricorre pei rappresentanti di commercio, i quali però dovranno munirsi di copia della licenza o patente concessa alla Ditta o Casa rappresentata.

Art. 4.

I costruttori di cui all'articolo precedente, all'atto della richiesta della licenza, debbono dimostrare di essere regolarmente inscritti per l'industria degli apparecchi radioriceventi alla Camera di commercio del luogo in cui esercitano la propria attività industriale.

Art. 5.

I costruttori di cui agli articoli precedenti debbono tenere un registro di carico e scarico degli apparecchi completi nonchè degli organi essenziali costruiti, da sottoporsi al preventivo bollo dell'ufficio del registro ed al preventivo visto dell'ufficio tecnico di finanza.

In detto registro saranno portati a carico gli apparecchi e gli organi costruiti soggetti a tassa, ed a scarico le partite esitate, con la indicazione della ditta oppure del nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti.

Sopra le fatture debbono essere applicate le marche speciali per radiofonia del valore corrispondente alle tasse di cui al successivo art. 15.

Tutte le registrazioni a scarico sul registro debbono essere documentate dal libro copia-fatture.

Art. 6.

Chiunque venda o intenda vendere, o comunque eserciti il commercio di apparecchi radioelettrici e di parti di essi deve ottenere dal Ministero delle comunicazioni una licenza, la quale sarà concessa dietro pagamento di una tassa di L. 50 a favore del Ministero delle comunicazioni e di altre L. 50 a favore del Ministero delle finanze.

La licenza è valida per l'anno solare in cui è stata emessa.

I commercianti e i rivenditori di cui sopra devono tenere un registro bollato dall'ufficio del registro e vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, atto a dimostrare agli agenti autorizzati l'avvenuto pagamento delle tasse di cui al successivo art. 15.

Art. 7.

Chiunque intenda ricevere le radiotrasmissioni circolari dev'essere munito di apposita licenza-abbonamento.

La licenza per le radioaudizioni circolari e la ricevuta di abbonamento alle radioaudizioni stesse sono rilasciate dagli uffici postali del Regno.

La licenza si ottiene pagando un diritto fisso annuo di L. 3 a favore dello Stato.

L'abbonamento deve essere fatto per un anno, e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da darsi alla società concessionaria dall'utente almeno un mese prima della scadenza.

L'importo dell'abbonamento di cui all'art. 8 a favore del concessionario e l'importo del diritto di licenza a favore dello Stato, potranno essere pagati subito per intero, oppure in 12 rate mensili anticipate.

L'esazione delle rate mensili (abbonamento e diritto di licenza) verrà effettuato a domicilio dell'utente a mezzo di agenti postali.

Al pagamento della quota mensile sarà aggiunto un diritto di 50 centesimi a favore dell'Amministrazione postale-telegrafica.

Le somme riscosse per conto della società saranno accreditate alla medesima nel conto corrente postale relativo.

Nella licenza saranno indicati il nome, cognome, la paternità e la residenza abituale dell'abbonato.

Ogni utente di apparecchi destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari deve avere una licenza.

Le bollette di esazione mensile che non venissero soddisfatte saranno rimesse a cura dell'ufficio postale alla società concessionaria.

Art. 8.

L'importo dell'abbonamento è stabilito in ragione di L. 8 mensili.

Art. 9.

Le eventuali variazioni dell'entità del canone di abbonamento di cui all'art. 8 e dell'entità delle tasse di cui all'articolo 15 possono essere fatte con decreto del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I prezzi di abbonamento di cui all'art. 8 riguardano gli utenti privati.

Gli esercizi pubblici e tutti coloro che impiegano gli apparati a scopo di lucro diretto o indiretto, stipuleranno speciali contratti di abbonamento con la società concessionaria.

I commercianti e i rivenditori di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione sono tenuti a pagare per ogni magazzino di vendita la tassa di licenza di cui all'art. 7 del presente decreto e la tariffa normale di abbonamento.

Art. 11.

Il concessionario godrà degli stessi diritti di cui nel contratto di concessione per tutte le Colonie che l'Italia possiede nel bacino del Mediterraneo.

Art. 12.

E' vietato ritrasmettere per filo adibito sia ad uso pubblico che privato le radioaudizioni circolari.

Solo la società concessionaria dei servizi di radiotrasmissione circolare potrà ottenere, caso per caso, tale permesso dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 13.

Alle linee che collegano gli impianti microfonici destinati alla radiotrasmissione circolare con le relative stazioni di trasmissione, saranno estese le disposizioni per l'espropriazione a scopo di pubblica utilità di cui agli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 3 maggio 1903, n. 196, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253.

Art. 14.

I costruttori e i rivenditori di apparecchi radioelettrici riceventi per i servizi di radioaudizione circolare non sono tenuti ad inviare al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione, il campione degli apparecchi da mettere in commercio.

Nel regolamento saranno indicate le caratteristiche tecniche e le condizioni alle quali devono soddisfare i diversi tipi degli apparecchi suddetti.

Art. 15.

Gli apparecchi radioelettrici destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari e gli accessori appresso indicati sono gravati delle seguenti tasse:

L. 6 per ogni valvola termoionica, anche se rigenerata;

L. 12 per ogni apparato ricevente a cristallo;

L. 24 per ogni altoparlante;

L. 36 per ogni apparecchio ricevente, ad una o più valvole, oltre le tasse sulle parti sopraindicate.

Sul provento di dette tasse sarà devoluto il 10 per cento a favore dello Stato e il 90 per cento a favore della società concessionaria.

Art. 16.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto:

i funzionari dell'Amministrazione delle finanze e quelli dell'Amministrazione delle comunicazioni, muniti di tessera di riconoscimento;

gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al corpo della Regia guardia di finanza, ed il personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa;

i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'arma dei Reali carabinieri.

I funzionari ed agenti sopradetti potranno essere accompagnati e coadiuvati dagli agenti speciali della società concessionaria, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

Ai funzionari ed agli agenti accertatori delle contravvenzioni contemplate dal presente decreto, compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa, la compartecipazione nella misura stabilita dall'art. 51 della legge sul bollo approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 18.

La vigilanza nelle fabbriche, sul commercio e sulla rivendita degli apparecchi radioelettrici, può essere esercitata anche presso gli opifici, magazzini, depositi e negozi di qualsiasi altro materiale od apparecchio, quando vi sia fondato sospetto che si fabbrichi o si eserciti il commercio di materiale radioelettrico.

Art. 19.

Le contravvenzioni sono accertate con processo verbale in doppio originale, cui devono unirsi gli atti, scritti o registri in contravvenzione o che costituiscano la prova della contravvenzione stessa.

Allorquando gli atti scritti o i registri non si possano, per qualsiasi causa, unire al proceso verbale, si fa risultare questa circostanza.

L'Intendenza di finanza e l'autorità giudiziaria devono in tal caso valersi dei mezzi che offre la procedura per accertare i fatti costituenti la contravvenzione.

I libri prescritti dal Codice di commercio non potranno essere sequestrati, ma si dovranno soltanto cifrare.

Il contravventore può trattenere gli atti, gli scritti ed i registri uniti al processo verbale di contravvenzione, previo il deposito dei diritti delle tasse e delle pene pecuniarie nella misura massima comminata dalla legge.

In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifrano le carte e si dà corso al processo verbale.

Il contravventore è obbligato a presentare all'Intendenza di finanza ed all'autorità giudiziaria, prima della pronunzia della decisione o della sentenza, le carte ritirate. Ove non le presenti, o le presenti alterate, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 20.

Per l'accertamento delle contravvenzioni valgono le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge sugli scambi approvata con decreto del 30 dicembre 1923, n. 3273.

La presenza dell'aereo o di dispositivi, connessioni atti a sostituire l'aereo stesso, ed anche la presenza di linee interne necessarie per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, costituisce prova sufficiente per l'uso di detti apparecchi.

Art. 21.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dei precedenti articoli è punita con le seguenti pene pecuniarie, oltre alle maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale, al pagamento delle tasse, diritti e canoni non corrisposti, ed alla confisca, in caso di recidiva, degli apparecchi ed accessori in contravvenzione gravati di tassa:

da L. 100 a L. 2000 per tutte le infrazioni commesse da fabbricanti, commercianti e rivenditori di apparecchi per radioaudizione circolare e di parti dei medesimi soggetti a tassa;

di L. 200 per uso di apparecchi atti o adattabili alle radioaudizioni circolari senza la prescritta licenza-abbonamento;

da L. 100 a L. 1000 per tutte le infrazioni non contemplate dal presente decreto.

Art. 22.

Per i delitti in materia di bollo e per le contraffazioni delle licenze sono applicabili le pene stabilite dagli articoli 77, 78, 79, 80, Capo X della legge sul bollo approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 23.

La definizione delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto è regolata dal R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

Disposizioni transitoric.

Art. 24.

Le condizioni tutte contemplate nei contratti di abbonamento in vigore vengono mantenute integralmente sino alla scadenza dei contratti stessi.

Art. 25.

I costruttori di apparecchi radioelettrici ed accessori gravati dalle tasse di cui all'art. 15, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, hanno obbligo di presentare all'ufficio tecnico di finanza l'inventario degli apparecchi ed accessori sopradetti, e d'iscriverli a carico nel registro prescritto dall'art. 5.

Art. 26.

I detentori di apparecchi radioelettrici destinati alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari non muniti di licenza e di abbonamento, hanno obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui al presente Regio decreto-legge entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 27.

Ai commercianti e ai rivenditori di materiale radioelettrico tascabile ai sensi dell'art. 15 ed esistente nei magazzini in vendita alla data della pubblicazione del presente Regio decreto-legge, è fatto obbligo della denunzia dei materiali stessi con regolare inventario all'ufficio tecnico di finanza.

I commercianti e i rivenditori stessi devono inoltre provvedersi subito di licenza, iscrivere nel registro di cui all'articolo 5 il materiale anzidetto e versare l'ammontare delle relative tasse all'ufficio del registro.

Le quietanze devono essere allegate al libro di carico e scarico.

Art. 28.

Gli apparecchi che alla data di pubblicazione del presente Regio decreto-legge sono già muniti del contrassegno di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 655, sono esenti dal pagamento della tassa di cui al precedente art. 15.

Sono tuttavia dovute le tasse sugli accessori contemplati nell'articolo stesso.

Art. 29.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 30.

Il presente Regio decreto-legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2177.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1902.
Istituzione di un Ente autonomo denominato « Fiera campionaria siciliana », in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con cui il presidente del Comitato per la Fiera campionaria siciliana, chiede che la iniziativa suddetta venga eretta in Ente morale e ne sia approvato il relativo statuto organico;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito con sede in Palermo un Ente autonomo denominato « Fiera campionaria siciliana ».
Esso ha per iscopo di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee o di altra forma di esposizioni al fine di agevolare lo sviluppo ed il progresso, anche nel campo agricolo, delle industrie e dei commerci di Sicilia.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai residui attivi della prima fiera svoltasi a Palermo dal 31 maggio al 14 giugno 1925, e dai contributi di Enti pubblici e di privati.

Art. 3.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi pei quali è costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 57. — GRANATA.

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria siciliana ».

Dello scopo.

Art. 1.

Sotto gli auspici della « Lega commerciale » è costituito, con sede in Palermo, un Ente denominato « Fiera campionaria siciliana ».
Ha per fine di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee o di altra forma di esposizioni in prosecuzione della iniziativa attuata, e ciò allo scopo di agevolare, spingere, facilitare e far conoscere lo sviluppo e il progresso, anche nel campo agricolo, delle industrie e dei commerci di Sicilia. Potrà pure estendere la sua attività alle fiere ed ai mercati periodici per generi alimentari.
L'Ente ha la durata di anni venti e potrà essere prorogata per deliberazione del Consiglio generale.

Del patrimonio.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dalle attività risultanti dall'inventario di liquidazione del Comitato organizzatore della prima Fiera campionaria siciliana conferito all'Ente;
b) dalle oblazioni che risultano fatte a favore dell'Ente dal Collegio degli oblatori in L. 35,000;
c) dalla quotaparte delle attività nette di esercizio secondo quanto dispone l'art. 10 del presente statuto;
d) dai versamenti ed oblazioni che potranno venir fatti dagli Enti pubblici e privati e da private persone.

Art. 3.

Alle spese del funzionamento dell'Ente si provvede:
a) colle quote di noleggio dei posteggi e con il ricavato di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Fiera;
b) con i contributi annuali dello Stato, Provincia e Comuni ed altri Enti;
c) con donazioni, elargizioni e proventi derivanti dalla attività svolta dall'Ente e con ogni altra forma di contributo ammesso dalle leggi vigenti;
d) cogli interessi attivi del patrimonio.

Della amministrazione.

Art. 4.

Nell'Ente è un Consiglio generale e una Giunta esecutiva.

Art. 5.

Fanno parte del Consiglio generale:

a) tutti gli oblatori che hanno contribuito alla costituzione dell'attuale patrimonio sociale;

b) un designato dal Governo;

c) un rappresentante del Comune;

d) un designato dalla Camera di commercio;

e) un rappresentante di ogni Ente che versi non meno di L. 30,000 nell'esercizio.

Essi non hanno voto deliberativo.

Art. 6.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne approva le direttive e i provvedimenti all'uopo necessari.

Il Consiglio generale si riunirà al 28 febbraio e al 30 settembre di ogni anno.

Le funzioni di consigliere sono gratuite.

Art. 7.

La Giunta esecutiva scelta in seno al Consiglio generale è composta da un presidente, un vice presidente, un segretario generale e quattro membri.

I componenti la Giunta esecutiva devono essere prescelti fra i consiglieri appartenenti alla categoria a) dell'art. 5.

La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio generale e provvede, occorrendo, alla esecuzione dei suoi deliberati, nonchè alla gestione e al funzionamento dell'Ente e delle organizzazioni collaterali.

Essa è assistita da un segretario che è pure segretario del Consiglio e da un tesoriere.

Art. 8.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le sedute della Giunta e del Consiglio generale, provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni, fa parte di diritto di tutte le Commissioni elette nel seno dell'Ente, sottoscrive gli atti e i bilanci e compie tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

In caso di sua assenza o di impedimento ne fanno a turno le veci il vice presidente od un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Del bilancio.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla chiusura della Fiera il Consiglio generale sarà convocato per approvare i bilanci di cui sarà rilasciata copia autentica agli Enti rappresentanti in seno al Consiglio stesso, in quanto risultino oblatori per l'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

Il Consiglio generale nomina tre revisori della contabilità ai quali potrà essere corrisposto un emolumento.

L'esercizio finanziario dell'Ente Fiera campionaria siciliana va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 10.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per il 50 % ad aumento patrimonio; il 30 % per la costituzione della riserva; il 20 % a disposizione della Giunta per eventuali spese e gratificazioni.

Della cessione e dello scioglimento.

Art. 11.

L'Ente potrà anche sciogliersi con deliberazione del Consiglio generale e con i voti di almeno tre quarti dei consiglieri.

In tal caso, come nel caso di cessazione, le eventuali attività andranno anzitutto a rimborso totale delle somme versate dai primi attuali oblatori, poi a totale o proporzionale rimborso in contributo delle somme versate dagli oblatori successivi e ogni eccedenza eventuale sarà erogata a giudizio del Consiglio generale in beneficio di istituti o di iniziative di carattere industriale, commerciale e agricolo.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2178.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1925, n. 1916.

Proroga delle agevolazioni di viaggio per gli orfani di guerra minorenni e gli interdetti per infermità di mente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione prevista dal decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440, a favore degli orfani di guerra minorenni e interdetti per infermità di mente, nonchè delle persone d'accompagnamento, che dovrebbe aver termine col 31 ottobre 1925, è prorogata di cinque anni con le medesime modalità a partire dal 1° novembre 1925.

Art. 2.

L'importo, computato in base alla tariffa ridotta del 70 per cento, dei viaggi che verranno effettuati durante il nuovo periodo di cinque anni, farà carico ai fondi inscritti nel bilancio dello Stato per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti.

La differenza fra la tariffa ridotta del 70 per cento e la tariffa ridotta del 30 per cento, che a norma dell'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale n. 440 del 1918 dovrebbe essere applicata con effetto dal 1° novembre 1925, sarà inscritta nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra i prodotti del traffico e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Art. 3.

Dal 1° novembre 1930 saranno applicati i prezzi, le norme e le condizioni della Concessione speciale VII in relazione al disposto dell'art. 3 del precitato decreto Luogotenenziale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 71. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2179.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1909.

Unificazione del servizio informazioni militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito alla dipendenza del capo di Stato Maggiore generale un « Servizio informazioni militare » nel quale saranno unificati e coordinati gli attuali servizi informazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Tuttavia la raccolta delle informazioni di carattere tecnico attinenti alle singole branche rimane alla dipendenza dei capi degli Stati Maggiori interessati, fermo restando l'obbligo della comunicazione al capo del servizio informazioni militare di tutto quanto può interessare il coordinamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 2.

Il capo servizio informazioni militare, in base alle direttive impartite dal capo di Stato Maggiore generale e tenute presenti le richieste che gli pervengono dai capi di Stato Maggiore delle singole forze militari, indirizza e coordina l'azione di tutti i servizi ad esso affidati.

Art. 3.

L'ordinamento, le attribuzioni e l'assegnazione del personale e dei mezzi ai vari organi del servizio informazioni militare saranno stabiliti d'accordo fra i Ministeri interessati e quello delle finanze.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nei bilanci della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, le variazioni dipendenti dell'unificazione del servizio informazioni disposta col presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insertò nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 64. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2180.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1905.

Variazioni compensative nel bilancio della azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 giugno 1925, nn. 870 e 867;
Visto il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'entrata del bilancio dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1925-26 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 1 — Poste - Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . + L. 6,000,000

Cap. n. 13-*bis* (nuovo) — Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme (R. decreto 11 giugno 1925, n. 1058) . . . . per memoria

Art. 2.

Nella spesa del bilancio dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1925-26, sono istituiti i sottonotati capitoli, collo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Cap. n. 7-*bis* — Spesa per la corresponsione dei gettoni di presenza, delle diarie, dei premi di operosità previsti dall'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, e delle indennità al direttore generale della stessa Amministrazione, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562. . . . . L. 200,000

Cap. n. 20-*bis* — Spesa per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali e telegrafici, che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito degli uffici ese

cutivi o nelle anticamere degli uffici amministrativi. - Spesa per la fornitura dei camiciotti al personale subalterno nell'interno degli uffici esecutivi (R. decreto 11 giugno 1925, n. 1058) . . . . L. 5,800,000

L. 6,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 60. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2181.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1925, n. 1915.

Istituzione di un'azienda speciale autonoma per lo sfruttamento di boschi nel territorio della Repubblica Albanese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 10 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 823, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad istituire un'azienda speciale per la sfruttamento di boschi nel territorio della Repubblica Albanese onde ricavarne traverse, legnami d'armamento e legname da lavoro sia per le Ferrovie dello Stato che per altri consumatori.

L'azienda boschi sarà autonoma e sarà affidata al Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, il quale potrà istituire un'apposita Direzione lavori in Albania.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni metterà a disposizione dell'azienda i fondi necessari per l'impianto e per il primo funzionamento di essa, nella somma di 30.000.000 di lire. La somministrazione di tali fondi farà carico al bilancio delle Ferrovie dello Stato ed il corrispondente importo sarà iscritto nell'esercizio 1925-26 in apposito capitolo tra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Le entrate e le spese dell'azienda saranno tenute in evidenza nel suddetto bilancio sotto apposito titolo.

Art. 3.

Il capo del Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato sottoporrà al Ministro per le comunicazioni, ad ogni quadrimestre, un resoconto degli impegni assunti, dei pagamenti effettuati e delle entrate in conto azienda boschi in Albania e presenterà annualmente una relazione riassuntiva sull'andamento dell'azienda stessa.

Art. 4.

Il capo del Servizio approvvigionamenti sottoporrà alla approvazione del Ministro per le comunicazioni i programmi dei lavori e delle provviste, nonchè i provvedimenti di carattere organico e generale relativi all'azienda boschi.

Saranno pure sottoposti all'approvazione del Ministro per le comunicazioni i contratti d'importo superiore alle lire 200,000.

Fino al limite di L. 200,000 e di L. 50,000, rispettivamente, sono competenti a stipulare, con definitiva validità, il capo del Servizio approvvigionamenti ed il capo della Direzione dei lavori in Albania, di cui all'art. 1.

Le vendite dei prodotti dell'azienda sono riservate alla competenza del Ministro per le comunicazioni e del capo del Servizio approvvigionamenti, nei limiti di contratto suindicati.

Ai contratti previsti dal presente articolo non sarà applicabile il disposto degli articoli 3, 5 e 6 secondo comma, e 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 6 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 868.

Art. 5.

Il Ministro per le comunicazioni potrà esercitare l'alta sorveglianza e le attribuzioni che gli spettano sulla azienda di cui al presente decreto, come pure su quella di cui al R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, a mezzo di un funzionario dipendente, al quale il Ministro stesso delegherà, in tal caso, con proprio decreto, tutte quelle facoltà che riterrà opportuno. Il funzionario suddetto assumerà la qualifica di « amministratore generale ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 70. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2182.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1903.

Approvazione del regolamento per le esenzioni dalle tasse postali concesse ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dello Stato, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1825, del 16 novembre 1921;
Visto il R. decreto n. 424, del 26 marzo 1922;
Visto il R. decreto n. 426, dell'11 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1902, del 9 luglio 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni, per la concessione dell'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 58. — GRANATA.

Regolamento che disciplina le esenzioni dalle tasse postali concesse ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dello Stato, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995.

CAPO I.

CONCESSIONE DELLA ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI AD ENTI, CORPI ED ISTITUTI NON A TOTALE CARICO DELL'ERARIO.

Art. 1.

Concessione dell'esenzione dalle tasse postali.

Agli Enti, Corpi ed Istituti, le cui spese non siano a totale carico dell'Erario, e che svolgono opera benefica nel campo patriottico, scientifico, e culturale od umanitario potrà, dal 1° gennaio 1925, essere concessa con decreto Reale e nei modi e nei limiti che saranno per ciascuno di essi stabiliti, l'esenzione dalle tasse postali per le corrispondenze ordinarie in partenza, ed in casi speciali, anche per quelle in arrivo, esenzione che potrà essere, altresì, estesa alle corrispondenze raccomandate in partenza ed in arrivo.

Nei riguardi di tale concessione saranno osservate le norme di cui agli articoli seguenti del presente regolamento, che abroga tutte le disposizioni contenute in quello approvato con R. decreto n. 1902, del 9 luglio 1923.

Art. 2.

Domande di Enti, Corpi ed Istituti per ottenere l'esensione dalle tasse postali.

Le domande degli Enti, Corpi ed Istituti, di cui all'art. 1 del presente regolamento, intese ad ottenere l'esenzione dalle tasse postali indicata nell'articolo stesso, debbono essere indirizzate al Ministero che maggiormente concorre a sostenere le spese dell'Ente, Corpo od Istituto, sotto la cui vigilanza o giurisdizione esso opera.

In ogni domanda, oltre ad essere indicata, è, occorrendo, documentata l'opera svolta dall'Ente nel campo patriottico, scientifico o culturale ed umanitario, dovrà essere specificato quali altri Ministeri concorrano a sostenere le spese dell'Ente, o abbiano, comunque, su di esso giurisdizione o rapporti di vigilanza.

Il Ministero maggiormente interessato, a norma del primo comma del presente articolo curerà l'istruzione della domanda e provvederà a chiedere il parere degli altri Dicasteri interessati e di quello delle finanze, dopo di che invierà al Ministero delle comunicazioni la domanda corredata dal suo parere e da quello dei predetti altri Dicasteri.

Il Ministero delle comunicazioni promuoverà ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, la emanazione del decreto Reale che concede l'esenzione.

Art. 3.

Computo e fissazione del canone.

Con decreto del Ministero delle comunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi, sarà fissato, per ogni singolo Ente, Corpo ed Istituto, ammesso alla esenzione delle tasse postali, un canone annuo globale la cui misura dovrà essere commisurata a giudizio del Consiglio di amministrazione predetto, all'importo presunto della tassa di francatura per le corrispondenze ordinarie, ed eventualmente del diritto fisso di raccomandazione, sulla base delle tariffe in vigore.

Art. 4.

Procedimento per il computo e la revisione dei canoni.

Il computo e la revisione dei canoni saranno eseguiti in base a dati statistici rilevati dal Ministero delle comunicazioni messi in raffronto con quelli forniti dagli Enti interessati o dal Ministero, o dai Ministeri da cui dipendono gli Enti stessi.

Art. 5.

Durata, decorrenza e revisione del canone.

Le concessioni di cui all'art. 1 del presente regolamento s'intendono sempre fatte ad anno finanziario, e la misura del canone annuo globale, fissata dal Ministero delle comunicazioni su parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi, non potrà essere variata per il periodo stabilito per l'anno finanziario.

Nel caso però, in cui la concessione dell'esenzione non dovesse avere inizio col 1° luglio, il canone sarà ridotto in misura proporzionale al periodo di tempo dell'anno finanziario per il quale l'Ente usufruirà della esenzione, salvo a mantenere la misura intera per gli anni successivi.

Qualora, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, la misura del canone dovesse essere modificata in seguito a revisione ad iniziativa del Ministero delle comunicazioni o degli altri Ministeri interessati alla sorte dell'Ente, o anche su richiesta dell'Ente stesso, la nuova misura avrà valore sempre per l'anno finanziario successivo a quello durante il quale fu stabilita.

Nel caso in cui non sia fatta alcuna revisione del canone, la misura di questo si intende confermata anche per gli anni finanziari successivi.

Art. 6.

Cessazione della concessione.

La concessione dell'esenzione potrà cessare oltrechè nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del presente regolamento anche in seguito a richiesta motivata fatta dal Ministero o dai Ministeri che concorrono a sostenere le spese dell'Ente, Corpo ed Istituto, e sotto la cui vigilanza o giurisdizione questo opera.

La cessazione avverà con decreto Reale, emanato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge n 1995, del 23 ottobre 1924, ed avrà effetto dalla data che sarà fissata dal Ministero o dai Ministeri predetti.

Art. 7.

Somma fissata di L. 2000 da versarsi annualmente dagli Enti, Corpi ed Istituti, e relativa imputazione. Sospensione della spedizione del carteggio.

L'Ente ammesso a godere dell'esenzione dalle tasse postali dovrà versare annualmente a favore dell'Amministrazione delle poste la somma fissa di L. 2000 a titolo di rimborso delle spese di am-

ministrazione e di contabilità, per il sistema di esenzione all'Ente stesso accordato.

Tale versamento dovrà essere eseguito presso la Cassa provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma in due rate semestrali, per il tramite del Ministero maggiormente interessato all'opera dell'Ente almeno quindici giorni prima dell'inizio del semestre cui il versamento si riferisce.

Di conseguenza per il versamento di tali rate non verrà accesa alcuna partita contabile nel bilancio del Ministero predetto.

Tale versamento dovrà essere imputato al Capitolo I art. 16 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-1926 e corrispondente per gli anni successivi.

La Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma darà notizia dell'avvenuta riscossione alla Direzione generale.

Nel caso in cui la concessione della esenzione non dovesse avere inizio col primo giorno dell'anno finanziario, la somma di L. 2000 da versarsi anticipatamente sarà ridotta in misura proporzionale al periodo di tempo del primo anno finanziario per il quale l'Ente usufruirà della esenzione.

Per il secondo anno finanziario, e per ciascuno dei successivi, l'Ente dovrà versare la somma di L. 2000, giusta il disposto del primo e del secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui non pervenga entro il limite indicato nel secondo comma del presente articolo il pagamento delle rate semestrali, il Ministero delle comunicazioni sarà autorizzato a non dar corso, all'inizio del semestre, al carteggio degli Enti, Corpi ed Istituti che non sia affrancato con francobolli ordinari.

Art. 8.

Riscossione ed imputazione dei canoni.

Il canone annuo globale di cui all'art. 3 del presente regolamento, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ogni anno finanziario all'Amministrazione delle poste, dal Ministero o dai Ministeri che concorrono a sostenere le spese dell'Ente o sotto la cui vigilanza o giurisdizione questo opera.

Il Ministero od i Ministeri predetti provvederanno, nei modi prescritti, ai necessari stanziamenti delle somme relative nei rispettivi bilanci.

Il canone, dovrà essere dal Ministero competente (il quale curerà di ritirare dagli altri Ministeri che eventualmente concorrano nelle spese e nella vigilanza dell'Ente, la quota posta a loro carico e che sarà stabilita in misura proporzionale) pagato mediante emissione di mandato diretto a favore del cassiere provinciale delle poste di Roma, il quale lo riscuoterà con imputazione al Capitolo I, art. 16, dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1925-1926, e corrispondenti per gli anni successivi, denominati « Canoni annui anticipati per l'affrancatura corrispondenza Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario ».

La Direzione provinciale delle poste di Roma giusta le speciali istruzioni che le saranno impartite dalla Ragioneria centrale, terrà, con appositi registri, la posizione di ciascun Ente interessato, agli effetti della riscossione dei canoni e delle quote fisse di L. 2000.

Art. 9.

Limiti e modalità dell'esenzione. — Variazioni relative.

Apposite tabelle approvate col decreto Reale di concessione dell'esenzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento, designeranno l'Ente, Corpo od Istituto e gli organi dipendenti cui compete l'esenzione e determineranno con quali corrispondenti loro competa, in qual grado e se in tutta l'estensione del Regno o solamente in determinate zone.

Le tabelle stesse stabiliranno pure se l'Ente, Corpo od Istituto e gli organi dipendenti dovranno far uso del contrassegno mediante bollo od a mano.

Con decreti Reali potranno essere apportate le eventuali modificazioni alle tabelle di cui al presente articolo.

Art. 10.

Natura del carteggio compreso nel canone e relative limitazioni ed esclusioni.

L'esenzione da accordarsi agli Enti di cui all'art. 1 del presente regolamento riguarda esclusivamente:

le lettere ed i pieghi;
i cartoncini adoperati come cartoline;
le carte manoscritte;
le stampe;
i campioni;

impostati o ricevuti, nei limiti prescritti in via ordinaria od in raccomandazione.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta e simili, in quantità eccedenti il peso di un chilogramma.

Il Ministero delle comunicazioni, in casi specialissimi e di riconosciuta necessità potrà, previo parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi, autorizzare che il limite fissato nel precedente comma, sia portato a non oltre due chilogrammi, ciò che dovrà risultare dal decreto di concessione dell'esenzione.

Le corrispondenze raccomandate che non siano state ammesse alla esenzione, quelle assicurate e quelle con espresso, spedite dagli Enti contemplati nel Capo I del presente regolamento o che siano ad essi dirette, avranno corso se regolarmente francate in base alle tariffe ordinarie e con i diritti fissi, rispettivamente di raccomandazione, di assicurazione o di espresso, fermo restando il disposto dell'art. 56 del vigente testo unico delle leggi postali.

Art. 11.

Contrassegno della corrispondenza relativa alla concessione. Abuso del contrassegno.

Il carteggio spedito dall'Ente ammesso alla esenzione delle tasse postali dovrà essere contrassegnato dall'Ente speditore, con un bollo di forma ovale di mm. 29 in altezza e mm. 44 in larghezza, recante nella parte superiore la leggenda « R. Poste » e nell'ovale la indicazione dell'Ente e dell'organo dipendente, ammesso alla concessione.

E' ammesso in casi eccezionali riconosciuti dal Ministero delle comunicazioni l'uso del contrassegno a mano con le modalità stabilite dal Ministero stesso per il carteggio degli uffici governativi.

In ogni modo, la corrispondenza deve essere consegnata a mano all'ufficio postale; ed ove coesistano più uffici, ogni Ente deve rivolgersi a quello appositamente autorizzato dall'Amministrazione.

Le corrispondenze, anche regolarmente contrassegnate, che siano state immesse nelle cassette di impostazione, non hanno corso, e debbono respingersi agli Enti speditori.

A carico dell'Ente che faccia indebito uso del bollo e del contrassegno a mano per la trasmissione di corrispondenze private o di altro Ente, sarà inappellabilmente disposta, con decreto Reale, su proposta del Ministero delle comunicazioni e previo il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi, la revoca della concessione, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1919, n. 578.

Art. 12.

Smarrimento di raccomandate in esenzione.

Nel caso di smarrimento o manomissione di corrispondenze spedite o ricevute senza tassa da Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario, ammessi alla esenzione dalle tasse postali, l'Amministrazione postale non accorda veruna indennità.

Capo II.

ENTI, CORPI ED ISTITUTI CHE CONTINUERANNO A GODERE DELLA ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI, MEDIANTE APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEL CANONE.

Art. 13.

Enti, Corpi ed Istituti che continueranno a godere l'esenzione dalle tasse postali.

Gli Enti, Corpi ed Istituti non a completo carico dell'Erario, ai quali, ai sensi degli articoli 2 e seguenti del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, e del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 955, è stata concessa l'esenzione dalle tasse postali, continueranno dal 1° gennaio 1925 a godere di tale beneficio con le norme stabilite dal Capo I del presente regolamento, purchè si assumano l'obbligo di corrispondere a datare dal 1° gennaio 1925 in poi all'Amministrazione delle poste, pel tramite del Ministero da cui dipendono, la somma fissa annua di L. 2000 di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Capo III.

ENTI, CORPI ED ISTITUTI CHE CONTINUERANNO A GODERE DELLA FACOLTÀ DI UN PAGAMENTO DI UN CANONE ANNUO PER LO INVIO DEL LORO CARTEGGIO ORDINARIO SENZA FRANCATURA.

Art. 14.

Canone pagato dagli Enti, Corpi ed Istituti. Cessazione del canone.

Gli Enti, Corpi ed Istituti cui prima dell'andata in vigore del R. decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, fu mantenuta o con-

cessa, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto n. 426, dell'11 febbraio 1923, la facoltà di potere spedire mediante pagamento a quote trimestrali anticipate, di un canone annuo globale, il loro carteggio ordinario senza francatura, nei modi e nei limiti in vigore per l'inoltro in esenzione, potranno continuare a godere della facoltà stessa.

Qualora però, in seguito alla revisione prevista dal seguente art. 16, la misura del canone annuo dovuto dagli Enti di cui sopra dovesse essere elevato oltre le L. 2000, cesserà per gli Enti medesimi tale facoltà.

Art. 15.

Durata, decorrenza e revisione del canone.

Gli anni riguardanti le concessioni della facoltà del pagamento del canone coincidono coi periodi stabiliti per gli anni finanziari.

La misura del canone annuo globale fissata con decreto del Ministero delle comunicazioni, su parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi, non potrà essere variata per il periodo stabilito per l'anno finanziario.

Qualora, quindi, la misura del canone dovesse, ai sensi dello art. 7 del R. decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, essere modificata in seguito a revisione, sia su richiesta degli interessati, che ad iniziativa del Ministero delle comunicazioni, la nuova misura avrà valore sempre per l'anno finanziario successivo a quello durante il quale fu stabilita.

Di conseguenza, per gli Enti che, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente dovessero, in seguito a revisione, perdere la facoltà di valersi del canone, la perdita stessa avrà inizio coll'anno finanziario susseguente a quello in cui la revisione venne effettuata.

Nel caso in cui non sia fatta alcuna revisione del canone, la misura di questo si intende confermata anche per gli anni finanziari successivi.

Art. 16.

Riscossione ed imputazione dei canoni. Sospensione della spedizione del carteggio.

Il canone annuo globale, di cui all'art. 15 del presente regolamento, dovrà dagli Enti, Corpi ed Istituti ammessi a pagarlo, essere corrisposto a rate trimestrali anticipate da versarsi alla cassa della Direzione delle poste della Provincia in cui gli Enti stessi hanno la loro sede centrale con imputazione al Capitolo I, art. 16, del bilancio di entrata dell'esercizio finanziario 1925-26 « Canoni annui anticipati per l'affrancatura corrispondenze Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario », e corrispondenti per gli anni successivi.

Il versamento di ciascuna rata dovrà essere eseguito almeno 15 giorni prima dell'inizio del trimestre cui il versamento stesso si riferisce. Nel caso in cui tale versamento non sia effettuato entro il limite predetto, gli uffici postali saranno autorizzati a non dar corso, dall'inizio del trimestre, al carteggio degli Enti, Corpi ed Istituti che non sia affrancato con francobolli ordinari.

Alle Direzioni provinciali delle poste, farà carico la responsabilità della irregolare o mancata riscossione dei canoni, e perciò esse terranno, con apposito registro memoriale, la posizione di ciascun Ente interessato, giusta le speciali istruzioni impartite dalla ragioneria centrale.

Art. 17.

Procedimento per il computo e la revisione dei canoni.

Il computo e la revisione dei canoni saranno eseguiti in base alle tariffe in vigore e sui dati statistici forniti dalle Direzioni provinciali delle poste competenti, messi in raffronto con quelli forniti dagli Enti interessati.

Su ogni controversia riguardante il computo, la revisione e la fissazione del canone, giudicherà inappellabilmente il Ministero delle comunicazioni, inteso il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Rinunzia alla facoltà di avvalersi della concessione.

L'Ente, Corpo od Istituto ammesso a valersi della concessione di cui all'art. 15, potrà rinunciare alla concessione stessa, dandone opportuna e preventiva partecipazione scritta al Ministero delle comunicazioni.

La rinunzia avrà effetto al principio del trimestre immediatamente successivo a quello dell'ultimo pagamento dovuto. Essa sarà definitiva e l'Ente rinunciatario non potrà ulteriormente ottenere tale concessione.

Art. 19.

Natura del carteggio compreso nel canone e relative limitazioni ed esclusioni.

Il carteggio spedito in via ordinaria, dagli Enti indicati al Capo III del presente regolamento, riguarda esclusivamente:

le lettere ed i pieghi;
i cartoncini adoperati come cartoline;
le carte manoscritte;
le stampe;
i campioni,

impostati dagli Enti stessi purchè i singoli oggetti siano mantenuti nelle limitazioni di peso e di contenuto di cui al comma secondo dell'art. 10 del presente regolamento, e il loro inoltro sia effettuato entro i limiti e con i modi stabiliti prima dell'andata in vigore del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825, per l'inoltro in esenzione di tassa e che saranno fissati in apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Il carteggio raccomandato, assicurato e con espresso, spedito dall'Ente, avrà corso con i relativi diritti fissi, oltre la tassa ordinaria di francatura.

Ugualmente avrà corso previo pagamento delle tasse medesime, il carteggio di qualsiasi specie, sotto qualsiasi forma indirizzato all'Ente da parte di uffici, di istituti o di privati non ammessi a corrispondere in esenzione con l'Ente stesso, fermo restando il disposto dell'art. 56 del vigente testo unico delle leggi postali.

Art. 20.

Contrassegno della corrispondenza relativa alla concessione. Abuso di contrassegno.

Agli Enti, Corpi ed Istituti contemplati nel Capo III del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni contenute nel precedente art. 11, circa il contrassegno e la consegna agli uffici postali della corrispondenza relativa alla concessione del canone ed in ordine all'abuso del contrassegno medesimo.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Liquidazione delle partite amministrative e contabili al 31 dicembre 1924.

Col 31 dicembre 1924, e con le norme di cui al regolamento approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902, saranno liquidate tutte le pendenze amministrative e contabili relative alle concessioni della esenzione dalle tasse postali conferite sia mediante il sistema dei francobolli speciali, contemplato dagli articoli 2 e seguenti del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, sia col pagamento del canone di cui al R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 955.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 2183.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1893.

Approvazione del nuovo statuto del Collegio Borromeo, in Pavia.

N. 1893. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Collegio Borromeo, in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1925.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925.

Ricostituzione, per il corrente anno, del Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede in Aquila, istituito ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi rispettivamente in data 29 gennaio 1925 e 12 agosto 1925 dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 11 agosto 1924 e 4-5-9-24 giugno 1925 emesse rispettivamente dalle Deputazioni provinciali di Ascoli Piceno, Aquila, Teramo, Chieti e Campobasso;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Chieti ha nominato come arbitro supplente del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Aquila istituito ai sensi dell'art. 5 del citato R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, il comm. Tabassi Nicola che non riveste la qualifica di ingegnere voluta dalla citata disposizione;

Che in attesa che venga provveduto alla sostituzione dell'arbitro supplente per la provincia di Chieti, si reputa opportuno dar corso intanto alla nomina dell'arbitro ordinario;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale avente sede in Aquila di cui all'art. 5, 1° comma, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1925 dai signori:

Cav. uff. Leoni Romualdo, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente effettivo;

Cav. uff. Mangoni Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente supplente;

Cav. uff. Prezioso Pasquale, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. Nicoli Tullio, ingegnere principale del Genio civile, arbitro supplente;

Ing. Bonanni Gaetano, arbitro ordinario di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;

Cav. ing. Mannetti Nicola, arbitro ordinario, e ing. Nardis Massimo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Aquila;

Cav. uff. ing. Coppola Giuseppe, arbitro ordinario, e cav. ing. De-Vico Antonio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Ing. Bellucci Romano, arbitro ordinario, e ing. Ulpiani Pietro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Ing. Pace Carlo, arbitro ordinario e ing. De-Santis Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925.

Sostituzione di due membri tecnici del Collegio arbitrale di 1° grado avente sede in Aquila, di cui all'art. 13 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto il Nostro decreto del 5 novembre 1922, n. 7096, col quale venne ricostituito il Collegio speciale di 1° grado sedente in Aquila, per la cognizione delle questioni di cui al sovra citato art. 13;

Ritenuto che i due componenti tecnici del detto Collegio, il cav. uff. ing. Arcieri Giovanni, ingegnere capo del Genio civile, in qualità di membro ordinario, e il cav. uff. Nerbone Salvatore, ingegnere capo del Genio civile, quale membro supplente, sono stati trasferiti in altre sedi e che pertanto occorre provvedere alla loro sostituzione;

Visto l'art. 493 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori ingegneri cav. uff. Arcieri Giovanni e cav. uff. Nerbone Salvatore, ingegneri capi del Genio civile, cessano di far parte quali membri tecnici, ordinario e supplente, rispettivamente, del Collegio speciale di 1° grado sedente in Aquila, di cui all'art. 13 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, ed in loro vece sono nominati il cav. uff. Monniello Francesco, ingegnere capo del Genio civile di Teramo, quale membro ordinario, e il sig. cav. uff. Grandinetti Alfonso, ingegnere capo del Genio civile di Roma (Servizio generale), quale membro supplente, del Collegio arbitrale medesimo.

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925.

Ricostituzione, per il corrente anno, del Collegio arbitrale di 1° grado per la provincia di Catania, di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 28 gennaio 1925 e 12 agosto 1925 dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e dei lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1925 della Commissione Reale straordinaria per l'amministrazione della provincia di Catania;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la provincia di Catania, per l'anno 1925, risulta formato dai signori:

Cav. uff. avv. Cefali Francesco, consigliere della Corte d'appello di Catania, presidente effettivo;

Cav. uff. Passanisi Salvatore, consigliere della Corte d'appello di Catania, presidente supplente;

Cav. ing. Martinez Ernesto, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. ing. Mangano Sebastiano, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Comm. ing. Landolina barone Luigi, arbitro ordinario di nomina della Amministrazione provinciale di Catania;

Cav. ing. prof. Sciuto Salvatore, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925.

Ricostituzione, per il corrente anno, del Collegio arbitrale di 1° grado avente sede in Roma, di cui all'art. 5, 1° comma, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi rispettivamente in data 29 gennaio 1925 e 12 agosto 1925 dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Viste la deliberazione in data 21 maggio 1925 della Commissione Reale straordinaria per l'amministrazione della provincia di Roma, nonchè quelle in data 30 giugno 1925 e 14 maggio 1925 delle Deputazioni provinciali di Perugia e Caserta;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Roma, di cui all'articolo 5, 1° comma, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1925, dai signori:

Avv. cav. uff. Timpanelli Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;

Cav. uff. Morrone Francesco, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente supplente;

Ing. comm. Canonica Giuseppe, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. uff. ing. Buttini Casimiro, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Comm. ing. Morosini Luigi, arbitro ordinario, e

Comm. ing. Magnani Enrico, arbitro supplente, entrambi di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Ing. Ramaccioni Fabrizio, arbitro effettivo, e

Ing. Bartoletti Nestore, arbitro supplente, di nomina della Amministrazione provinciale di Perugia;

Ing. De Rubertis Rubens, arbitro ordinario, e

Ing. De Gregoris Pietro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Caserta.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1925.

Revoca di nomina ad agente di cambio presso la Borsa di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Visto il R. decreto 9 giugno per la nomina di agenti di cambio;

Considerato che il signor Anzon Ernesto è decaduto non avendo costituito la prescritta cauzione;

Visto il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocata la nomina ad agente di cambio del sig. Anzon Ernesto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETI MINISTERIALI 29 ottobre 1925.
Costituzione di società fra agenti di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 7 settembre 1925, n. 4240, con il quale vennero, fra gli altri, nominati agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino i signori Mottura dott. Guido e Bianco Enrico;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1925, n. 4944, con il quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino il sig. De Cosimi Giovanni Battista;

Visto la domanda in data 1° ottobre 1925, prodotta dai suddetti tre agenti di cambio, tendente al riconoscimento della società in nome collettivo fra di loro costituita il 19 settembre 1925, rogito Germano;

Visto l'atto costitutivo di detta società 19 settembre 1925, stipulato in Torino dal notaio dott. Germano Annibale e registrato a Rivoli il 21 settembre 1925 al n. 660, dal quale risulta che le funzioni di agente di cambio saranno esercitate esclusivamente dal socio sig. Bianco Enrico;

Visto il parere favorevole 8 ottobre 1925 della Borsa di commercio ed industria di Torino, circa il riconoscimento della società collettiva suddetta;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

l'agente di cambio in soprannumero sig. Bianco Enrico fu Filiberto a continuare l'esercizio professionale, quale rappresentante della società in nome collettivo sotto la ragione sociale « Bianco, De Cosimi e C. », da lui costituita con i signori De Cosimi Giovanni Battista fu Giovanni e Mottura Guido fu Giacomo, restando senz'altro revocate le autorizzazioni individuali, quali agenti di cambio in soprannumero, concesse ai detti signori De Cosimi e Mottura rispettivamente con i due sopracitati decreti n. 4944 del 22 settembre 1925 e n. 4240 del 7 settembre 1925.

Roma, addì 29 ottobre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4081, con il quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino il signor Fumero rag. Guido fu Nicolò;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1925, n. 4944, con il quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino il signor Gatti dottor Francesco fu Alberto;

Vista la domanda in data 5 ottobre 1925 presentata dagli agenti di cambio Fumero Guido e Gatti Francesco, tendente al riconoscimento della società in nome collettivo fra di loro costituita il 31 agosto 1925, rogito Calza;

Visto l'atto costitutivo di detta società 31 agosto 1925, stipulato in Torino dal notaio Calza dott. Federico e registrato a Torino il 14 settembre 1925 al n. 2072, dal quale risulta che l'agente di cambio titolare della ditta sarà il ragioniere Fumero Guido;

Visto il parere favorevole 8 ottobre 1925 della Borsa di commercio ed industria di Torino, circa il riconoscimento della società collettiva suddetta;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

l'agente di cambio in soprannumero rag. Fumero sig. Guido fu Nicolò a continuare l'esercizio professionale, quale rappresentante della società in nome collettivo sotto la ragione sociale « Fumero e Gatti », da lui costituita col sig. Gatti dott. Francesco fu Alberto, restando senz'altro revocata l'autorizzazione individuale, quale agente di cambio in soprannumero, concessa a detto sig. Gatti Francesco con il sopracitato decreto 22 settembre 1925, n. 4944.

Roma, addì 29 ottobre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, vennero nominati agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Torino i signori Signetti Giuseppe Pietro e Ardrizzo Giuseppe Ferdinando;

Visto l'esposto 30 settembre 1925 dei suddetti due agenti di cambio, dal quale si rileva avere gli esponenti costituita fra loro una società in nome collettivo, sotto la ragione « Ardrizzo e Signetti », avente per oggetto mediazioni in Borsa ed operazioni affini;

Visto l'atto costitutivo di detta società 11 febbraio 1925, stipulato dal notaio Morone dott. Ettore in Torino;

Visto l'atto aggiuntivo alla costituzione di detta società in data 11 settembre 1925, col quale venne riservato al solo sig. Signetti Giuseppe Pietro l'esercizio effettivo della professione di agente di cambio;

Visto il parere favorevole 8 ottobre 1925 della Borsa di commercio ed industria di Torino circa il riconoscimento della società collettiva suddetta;

Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 375;

Autorizza

l'agente di cambio in soprannumero sig. Signetti Pietro Giuseppe a continuare l'esercizio professionale, quale rappresentante della società in nome collettivo « Ardrizzo e Signetti », da lui costituita col sig. Ardrizzo Giuseppe Ferdinando, restando revocata l'autorizzazione individuale concessa a quest'ultimo col sopracitato decreto Ministeriale 4 settembre 1925.

Roma, addì 29 ottobre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1925.
Revoca di nomina ad agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4092, col quale venne provveduto alla nomina di agenti di cambio in soprannumero per la Borsa di Genova;

Ritenuto che i signori Norsa Angelo, Rondini Enrico e Tuvo Roberto non hanno prestato nei dovuti termini il prescritto deposito cauzionale;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio in soprannumero nei riguardi dei signori:

1. Norsa Angelo fu Maurizio.
2. Rondini Enrico fu Igino.
3. Tuvo Roberto fu Gustavo Ubaldo.

Roma, addì 29 ottobre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1925.
Nomina di procuratore presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti con R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Vista l'istanza dei sottonotati agenti di cambio presso la Borsa di Torino per ottenere la conferma della procura conferita dall'agente di cambio sig. Pietro Arneodo all'agente di cambio sig. Grosso rag. Francesco;

Vista la deliberazione commissariale 8 ottobre 1925 della Camera di commercio e industria di Torino, con la quale si propone l'accoglimento dell'istanza suddetta;

Visto l'atto notarile di procura a rogito notaio Baldioli comm. Emilio, in data 10 settembre 1925;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Grosso rag. Francesco di Agostino è nominato procuratore, presso la Borsa dei valori di Torino, dell'agente di cambio sig. Arneodo Pietro fu Giacomo, restando revocata l'autorizzazione individuale, quale agente di cambio in soprannumero, concessa al signor Grosso Pietro con decreto 22 settembre 1925, n. 4944.

Roma, addì 29 ottobre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1925.
Nomina di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti con R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Vista la domanda presentata dal dott. Macioti Guido per essere autorizzato a continuare nell'esercizio professionale di agente di cambio presso la Borsa dei valori di Roma;

Visto l'attestazione della Camera di commercio ed industria di Roma che il suddetto agente era inscritto a ruolo, in conformità delle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e del regolamento per la sua esecuzione, ed era altresì in carica al 7 marzo 1925;

Visto il parere favorevole espresso circa l'accoglimento della suddetta istanza dalla Deputazione di borsa e dalla Camera di commercio di Roma;

Visto i Regi decreti-legge 9 aprile e 29 luglio 1925, n. 375 e n. 1261;

Autorizza

l'agente di cambio sig. dott. Macioti Guido a continuare nella sua professione presso la Borsa dei valori di Roma, quale agente di cambio in soprannumero.

Roma, addì 29 ottobre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Costituito con decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

SEDE IN ROMA.

Estrazione a sorte di obbligazioni 6 % della 1ª emissione di L. 150,000,000. — Iª estrazione.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1925, alle ore 10, si procederà, in una sala della sede dell'Istituto, sita in piazza Mignanelli, 3, alle seguenti operazioni in ordine all'estrazione di obbligazioni 6 % della 1ª emissione di L. 150,000,000, tenuto presente che le obbligazioni da estinguere nel semestre in corso, in base all'apposito piano d'ammortamento, sono n. 1890, per un capitale nominale di L. 945,000, rappresentate da titoli da 10 obbligazioni, e che l'estrazione sarà limitata, proporzionalmente, alle sole obbligazioni rappresentate da titoli compresi in certificati nominativi, mentre per l'estinzione di quelle rappresentate da titoli al portatore, sarà provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

1° Riscontro e collocamento in apposita urna di n. 9195 schede portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni, compresi nei certificati nominativi vigenti a tutt'oggi, rappresentanti n. 91950 obbligazioni per un capitale nominale di L 45,975,000.

2° Estrazione a sorte di n. 58 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 580 obbligazioni per un capitale nominale di L. 290,000.

All'estinzione delle rimanenti 1310 obbligazioni a formare il totale numero di 1890 obbligazioni da estinguere nel semestre in corso, sarà provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

Le obbligazioni acquistate saranno distrutte mediante abbruciamento.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, 12 novembre 1925.

p. *Il presidente*: GALLI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza la fillossera nel comune di Bisaccia, in provincia di Avellino, e nel comune di Tito, in provincia di Potenza, sono state estese, con decreto del 9 novembre 1925, al territorio dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1916, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 235

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 11 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	100 12	Belgio	113 97
Londra	121 62	Olanda	10 0875
Svizzera	483 35	Pesos oro (argentino)	23 75
Spagna	358 75	Pesos carta (argent.)	10 475
Berlino	5 975	New-York	25 09
Vienna (Shilling)	3 545	Russia	128 916
Praga	74 75	Belgrado	44 75
Dollaro canadese	25 125	Budapest	0 0353
Romania	11 50	Oro	484 12

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 —
	3.50 % » (1902)	66 50
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	93 075
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 15

Bollettino N. 236

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 12 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	100 07	Belgio	114 25
Londra	121 963	Olanda	10 165
Svizzera	484 67	Pesos oro (argentino)	23 85
Spagna	361 98	Pesos carta (argent.)	10 55
Berlino	6 002	New-York	25 166
Vienna (Shilling)	3 59	Russia	128 982
Praga	74 75	Belgrado	43 75
Dollaro canadese	25 177	Budapest	0 0355
Romania	11 80	Oro	485 59

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 75
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	92 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 40

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica del Pantano di Sessa (Caserta).

Con decreto Reale 8 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre dello stesso anno, al reg. 16, foglio 6122, è stato, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, costituito il Consorzio speciale per la bonifica del Pantano di Sessa (Caserta), e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: Martucci Francesco fu Angelo, Rozzera cav. Antonio, Falco cav. Antonio, Giannini Mario, Capizzi dott. Francesco, Tibaldi cav. Pasquale; presidente il commendatore Irace Camillo.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del termine dei concorsi per un posto di segretario di Regio stabilimento ittiogenico e per tre borse di perfezionamento negli studi interessanti la pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1925, col quale fu aperto il concorso per un posto di segretario di Regio stabilimento ittiogenico;

Visti i decreti Ministeriali 19 agosto e 14 settembre 1925, registrati alla Corte dei conti il 26 agosto 1925, reg. 6, econ. naz., foglio 204, ed il 22 settembre 1925, reg. 7, econ. naz., foglio 51, col quale fu prorogato il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso;

Decreta:

Il termine di cui sopra è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1925, reg. 7, econ. naz., foglio 42, col quale fu aperto il concorso pel conferimento di tre borse di perfezionamento negli studi interessanti la pesca;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al suddetto concorso è prorogato al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.